

Risposta n. 440/2021

OGGETTO: Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società TIZIO S.A.S. di TIZIO (di seguito "la società" o "l'istante") rappresenta quanto segue.

L'istante, esercente attività di "commercio al dettaglio di carburante per autotrazione" (codice ATECO 473000) pone un quesito relativo al nuovo contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 marzo 2021, n. 41 (cd. decreto Sostegni), destinato a sostenere le attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita IVA che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ad euro 10.000.000 ed è calcolato applicando una percentuale, individuata in base all'ammontare dei ricavi o compensi del 2019, alla diminuzione del fatturato medio mensile dell'anno 2020 rispetto a quello del 2019.

In merito, l'istante rappresenta che nel 2019 ha conseguito ricavi dalla vendita di

carburanti e lubrificanti pari ad euro ..., mentre gli stessi ricavi del 2020 sono stati pari ad euro

La predetta percentuale deve essere individuata in base ai seguenti scaglioni:

- 60 per cento, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50 per cento, se i ricavi e i compensi del 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 di euro;
- 40 per cento, se i ricavi e i compensi del 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro;
- 30 per cento, se i ricavi e i compensi del 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 di euro;
- 20 per cento, se i ricavi e i compensi del 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 di euro.

Inoltre, con riferimento all'ammontare dei ricavi del 2019 da prendere in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito della soglia massima di euro 10.000.000, l'istante richiama la circolare n. 15/E del 2020, relativa al contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di rispettare la *ratio* dell'agevolazione, per "[...] i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio [...] l'ammontare dei ricavi o compensi deve essere determinato al netto del prezzo corrisposto al fornitore".

Al riguardo, l'istante rappresenta che il prezzo corrisposto al fornitore dei beni nel 2019 è stato pari ad euro ..., mentre quello pagato nel 2020 ammonta ad euro

Tutto ciò premesso, chiede di conoscere le corrette modalità di calcolo del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto Sostegni in relazione al proprio caso concreto e personale.

In particolare, chiede se il medesimo criterio previsto dalla circolare n. 15/E del

2020 (nell'ambito del contributo di cui al decreto Rilancio) per determinare l'ammontare dei ricavi dei distributori di carburante del 2019, da prendere in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito della soglia massima, debba essere utilizzato anche al fine di individuare la percentuale da applicare alla diminuzione del fatturato medio mensile dell'anno 2020 rispetto a quello del 2019 nell'ambito del contributo introdotto dal decreto Sostegni.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che il medesimo criterio previsto dalla circolare n. 15/E del 2020 per determinare, ai fini del soddisfacimento del requisito della soglia massima, l'ammontare dei ricavi dei distributori di carburante nel 2019 debba essere utilizzato anche allo scopo di individuare la percentuale da applicare alla diminuzione del fatturato medio mensile dell'anno 2020 rispetto a quello del 2019 nell'ambito del nuovo contributo a fondo perduto, introdotto dall'articolo 1 del decreto legge 2 marzo 2021, n. 41 (cd. decreto Sostegni).

Di conseguenza, ritiene che la somma spettante in base al decreto Sostegni sia pari ad euro ..., determinata applicando la percentuale del 50 per cento (in quanto i ricavi 2019, da considerarsi al netto del prezzo corrisposto al fornitore, superano i 100.000 euro, ma non l'importo di 400.000 euro) alla diminuzione del fatturato medio mensile dell'anno 2020 rispetto a quello del 2019.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto della presente risposta gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa qui in commento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito, decreto sostegni), prevede il riconoscimento di «[...] un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario», nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1 (di seguito, «CFP COVID-19 decreto sostegni»).

In particolare, ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.

L'agevolazione qui in commento riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19". Si tratta, in sintesi, dei contributi a fondo perduto previsti:

- dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto "Ristori"), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- dall'articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, destinato agli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al medesimo decreto e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto (cosiddette regioni "rosse");
- dall'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, destinato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o

equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera;

· dall'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «contributo a fondo perduto COVID-19»).

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto COVID-19.

In particolare, con la circolare n. 5/E del 2021 quanto segue.

Con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 è stato precisato che *«per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, sempre ai fini della determinazione del summenzionato limite, si ritiene sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In sintesi, nei casi sopraesposti, al fine di rispettare la ratio della disposizione normativa volta a determinare l'ambito di applicazione del contributo a fondo perduto COVID-19, l'ammontare dei ricavi o compensi da confrontare con la soglia in commento deve essere determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore».*

Successivamente, con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 è stato ulteriormente precisato che *«il rinvio nella Circolare n. 15/E citata alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima di ricavi o compensi per l'accesso al contributo»* (cfr. anche risposta all'interpello n. 477 del 16 ottobre 2020).

Nelle istruzioni per la compilazione del modello di «Istanza per il

riconoscimento del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni», inoltre, è stato precisato che: *«Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020. A tal fine valgono le seguenti indicazioni: ... - per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA».*

Ne consegue che, anche ai fini del calcolo delle soglie di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto sostegni, sia necessario fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Alla luce di quanto sopra, l'istante dovrà determinare la soglia per il contributo qui in esame, considerando l'ammontare dei ricavi determinata al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)